

Causa C-582/23 [Wiszkier]ⁱ

**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98,
paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia**

Data di deposito:

20 settembre 2023

Giudice del rinvio

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Polonia)

Data della decisione di rinvio:

2 agosto 2023

Attore:

R. S.

Altre parti:

C. spółka akcyjna we W.

Syndyk masy upadłości M. S. i R. S.

Syndyk masy upadłości G. spółki akcyjnej w upadłości w W.

J. J.

M. G.

Oggetto del procedimento principale

Predisposizione di un piano di rimborso dei creditori nell'ambito di una procedura di insolvenza avviata nei confronti di una persona fisica.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Oggetto e fondamento giuridico della questione pregiudiziale

Possibilità di invocare l'esistenza di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori nel contesto di una procedura di insolvenza; direttiva 93/13; articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice fallimentare sia vincolato dall'elenco dei crediti approvato dal giudice-commissario nella procedura di insolvenza, impedendo così a tale giudice fallimentare, che pronuncia la decisione finale nella procedura, di effettuare una valutazione delle clausole contrattuali sotto il profilo del loro eventuale carattere abusivo.
- 2) Se l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che non consente di concedere provvedimenti provvisori nell'ambito di una procedura di insolvenza, e che, pertanto, può avere l'effetto di dissuadere i consumatori dall'avvalersi della tutela loro conferita dalla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori: articoli 6, paragrafo 1 e 7, paragrafo 1

Disposizioni del diritto nazionale fatte valere

1. Legge del 28 febbraio 2003 che disciplina le procedure di insolvenza (ustawa z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe; Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2019, posizione 498, e successive modifiche)
2. Legge del 17 novembre 1964 sul codice di procedura civile (ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - kodeks postępowania cywilnego; Dz.U. del 2021, posizione 1805, e successive modifiche), articoli 730 e 730¹ (procedimento cautelare)
3. Legge del 26 dicembre 1974 sul codice del lavoro (ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy; Dz.U. del 2022, posizione 1510, e successive modifiche):

Articolo 87 § 3. Le trattenute possono essere effettuate entro i seguenti limiti:

- 1) in caso di esecuzione di crediti alimentari – fino a concorrenza dell'importo corrispondente a tre quinti della retribuzione;
- 2) in caso di esecuzione di altri crediti o di compensazione di anticipi in denaro – fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla metà della retribuzione.

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento

Con ordinanza del 15 ottobre 2019 il Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Tribunale circondariale di Łódź-Centro a Łódź, Polonia) ha dichiarato il fallimento di R. S. quale persona fisica non esercente attività economica.

La massa fallimentare comprendeva, tra l'altro, una quota corrispondente alla metà del diritto di proprietà di un immobile. La quota è stata venduta a un prezzo di 350 000 zloty polacchi (PLN). Sull'immobile è stata costituita un'ipoteca a favore del creditore G., una società per azioni, a garanzia del rimborso del mutuo, degli interessi e di altri costi ed oneri per un importo pari a PLN 832 696,77. In seguito all'esecuzione del progetto di distribuzione, il creditore G. ha incassato nella suddetta procedura di insolvenza l'importo di PLN 360 671,91.

Nella procedura di insolvenza avviata nei confronti di R.S. è stato redatto l'elenco dei crediti che è stato approvato con ordinanza del giudice-commissario del 26 aprile 2021. Allo stato passivo sono stati ammessi i crediti per un importo totale di PLN 1 247 127,93, e il creditore G. aveva insinuato un credito pari a PLN 975 362. Il fallito ha riconosciuto tutti i crediti ammessi. Avverso lo stato passivo non è stata presentata alcuna opposizione né da parte del fallito, né da parte del creditore.

Il debito nei confronti di G. è sorto in relazione all'acquisto di un bene immobile. Il 30 marzo 2007, il fallito R. S., insieme alla moglie M. S. e a L. K. e A. K., ha stipulato con il creditore un contratto di mutuo ipotecario indicizzato al franco svizzero (CHF), per un importo di PLN 489 821,63, per un periodo di 360 mesi. Dopo l'indicizzazione del mutuo, i mutuatari si sono impegnati a rimborsare al creditore l'importo di CHF 211 952,23.

Secondo il giudice, il contratto in questione contiene clausole abusive che possono comportare la nullità del medesimo. Ciò significherebbe che il debito nei confronti del creditore non supera l'importo di PLN 489 821,63, e, dal momento che anche nei confronti di L. K. e A. K. è in corso una procedura di insolvenza e che il creditore ha ottenuto una somma dalla vendita della quota corrispondente alla metà del valore del bene immobile in un'altra procedura di insolvenza, il debito ammonterebbe a PLN 0, constatazione che richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Il giudice adito dovrebbe, sulla base dell'elenco dei crediti formato nell'ambito della procedura di insolvenza, predisporre un piano di rimborso per il fallito R. S.

in base alla capacità di guadagno di quest'ultimo e all'importo dei debiti non soddisfatti. R. S. ha chiesto la cancellazione dei debiti senza la predisposizione del piano di rimborso o, in subordine, la predisposizione di un piano di rimborso per un periodo di sei mesi per l'importo di PLN 500. Il creditore G. ha chiesto la predisposizione del piano di rimborso per un importo di almeno PLN 2 000 al mese per un periodo di 36 mesi. Gli altri creditori non hanno preso posizione. Il curatore fallimentare ha chiesto la predisposizione del piano di rimborso per un importo di PLN 2 500 al mese per un periodo di 36 mesi.

Il fallito R. S. continua a svolgere attività lavorativa. Egli riceve sul suo conto bancario una parte della retribuzione corrispondente a circa PLN 3 500, mentre l'altra parte della sua retribuzione, pari a circa PLN 3 500, viene acquisita alla massa fallimentare, destinata al rimborso dei creditori del fallito, tra cui G.

Il 20 luglio 2023, G. è stato dichiarato fallito e la procedura prosegue nei confronti del curatore fallimentare.

Breve illustrazione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 1 La procedura di insolvenza condotta nei confronti dei consumatori persegue essenzialmente due obiettivi: mira a soddisfare i creditori del fallito e consente al fallito di estinguere i debiti. La procedura è diretta dal giudice-commissario, autorità giudiziaria che compie tutti gli atti, ad eccezione di quelli riservati al giudice fallimentare. Nel corso della procedura di insolvenza avviata nei confronti di un consumatore si procede alla liquidazione del patrimonio del fallito, alla formazione di un elenco dei crediti ammessi al passivo nonché alla ripartizione del ricavato tra i creditori, e la procedura si conclude con la predisposizione di un piano di rimborso dei creditori per un periodo massimo di 36 mesi.
- 2 Nell'elenco dei crediti ammessi al passivo vengono indicati i creditori che partecipano alla procedura e gli importi dei loro crediti. In linea di principio, l'elenco non è soggetto ad un controllo di merito da parte del giudice-commissario. I crediti sono inseriti nell'elenco dal curatore e il fallito ha il diritto di rendere una dichiarazione relativa al riconoscimento o meno dei crediti. Dopo il deposito dell'elenco, il giudice-commissario pubblica il relativo avviso e il fallito e i creditori hanno il diritto di contestarlo per mezzo di un'opposizione. L'opposizione può essere presentata unicamente entro 2 settimane dalla data di pubblicazione. Dopo tale data, le parti del procedimento perdono il diritto di impugnarlo. Il giudice-commissario approva l'elenco se non è stata proposta opposizione e l'elenco è vincolante nel corso del procedimento, fino a quando non viene modificato secondo le pertinenti modalità.
- 3 È pacifico che né il curatore né il giudice-commissario ha verificato il contratto concluso con il creditore G. sotto il profilo della presenza delle clausole abusive. Inoltre, il giudice-commissario non ha proceduto d'ufficio alla modifica dell'elenco.

- 4 Il fallito ha reso la dichiarazione relativa al riconoscimento del credito nella sua interezza, il che potrebbe far pensare che egli non mirasse ad ottenere la tutela contro l'utilizzo da parte del professionista delle clausole contrattuali abusive. Tuttavia, in una lettera indirizzata al giudice dopo la chiusura dell'udienza, il legale del fallito ha prospettato una possibile nullità del contratto stipulato con G. a causa dell'utilizzo di clausole abusive e la possibilità di riduzione degli importi da rimborsare a tale titolo.
- 5 Dal fascicolo della procedura di insolvenza non risulta che il fallito sia stato informato del fatto che le clausole del contratto concluso con G. potessero essere abusive, né che egli abbia consapevolmente dichiarato di non voler beneficiare della tutela conferitagli dalla direttiva 93/13. Inoltre, fino al 3 novembre 2022, egli non si era avvalso della rappresentanza di un avvocato nel procedimento.
- 6 Il diritto nazionale applicabile non consente al giudice fallimentare, nel predisporre il piano di rimborso dei creditori, di controllare autonomamente le clausole contrattuali dal punto di vista del loro eventuale carattere abusivo. In caso di dubbi circa il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il giudice fallimentare può sospendere il procedimento e sottoporre la questione al giudice-commissario ai fini della valutazione di una modifica d'ufficio dell'elenco dei crediti ammessi al passivo. Ciò provoca un ingiustificato ritardo nella trattazione della causa, in quanto all'udienza fissata per predisporre il piano di rimborso, il giudice già dispone, di solito, di tutte le informazioni necessarie per valutare il carattere abusivo delle clausole contrattuali. Inoltre, tutte le operazioni relative alla liquidazione del patrimonio, alla ripartizione del ricavato e alla stesura dell'elenco dei crediti sono già compiute. La modifica dell'elenco è una procedura formalizzata, in quanto richiede la redazione d'ufficio di una motivazione, la notifica della stessa alle parti del procedimento nonché la sua pubblicazione. Peraltro, il giudice-commissario non è vincolato dalla posizione del giudice fallimentare e può dichiarare che non sussistano motivi per procedere d'ufficio alla modifica dell'elenco.
- 7 Prendendo in considerazione il carattere abusivo delle clausole contrattuali, il giudice fallimentare che decide in merito al piano di rimborso per il fallito potrebbe definirlo con un importo inferiore o non definirlo affatto qualora risultasse che il ricavato accumulato sarebbe sufficiente a soddisfare tutti i crediti. Tale circostanza richiederà ulteriori accertamenti di fatto, il cui compimento dipenderà dalla possibilità per il giudice del rinvio di concedere legalmente una tutela giuridica al fallito.
- 8 Nel corso della procedura di insolvenza, il fallito non ha avuto la possibilità di esperire esso stesso un'azione giudiziaria per ottenere la tutela dei diritti derivanti dalla direttiva 93/13, in quanto la gestione del suo patrimonio era stata affidata, e lo è tuttora, al curatore fallimentare.
- 9 Il fallito aveva la possibilità di impugnare l'elenco dei crediti ammessi al passivo. Tuttavia, la proposizione dell'opposizione richiede il pagamento di un onere

proporzionale da effettuare con risorse proprie del fallito (il 50% della sua retribuzione è trattenuto dal curatore fallimentare e viene acquisto alla massa fallimentare). Inoltre, l'opposizione costituisce un atto formalizzato e richiede che tutte le censure e le prove siano invocate già nel contenuto della stessa. Alla data della predisposizione dell'elenco, il fallito poteva anche non essere consapevole del fatto che le clausole del contratto stipulato con G. fossero abusive.

- 10 Come ha sottolineato la Corte nella sua sentenza del 5 marzo 1996, nelle cause *Brasserie du Pêcheur e Factortame*, C-46/93 e C-48/93, il diritto dell'Unione, nel conferire diritti ai singoli, deve anche garantire i mezzi che consentano il loro effettivo esercizio. In linea di principio, il diritto dell'Unione non disciplina le questioni procedurali relative all'esperibilità delle azioni fondate sul diritto dell'Unione, lasciando la regolamentazione di tali aspetti agli Stati membri (principio dell'autonomia procedurale), fermo restando che un siffatto potere discrezionale trova i suoi limiti nei principi di equivalenza e di effettività.
- 11 Nell'esaminare la controversia avente per oggetto la definizione del piano di rimborso, il giudice è giunto alla conclusione che le norme nazionali applicabili possono rendere eccessivamente difficile, o addirittura impossibile, per il consumatore fallito la difesa dei propri diritti risultanti dalla direttiva 93/13. Orbene, la legge che disciplina le procedure di insolvenza non consente al giudice dinanzi al quale è pendente la causa per la definizione del piano di rimborso di controllare il contratto sotto il profilo della presenza delle clausole abusive.
- 12 La Corte ha più volte sottolineato che il controllo d'ufficio del carattere abusivo delle clausole contrattuali costituisce un obbligo incombente alle autorità giudiziarie nazionali e il carico di lavoro eccessivo o altre difficoltà pratiche non giustificano il sottrarsi a tale obbligo (ad esempio, ordinanza del 26 novembre 2020, *DSK Bank EAD*, C-807/19).
- 13 Orbene, nell'ambito di una procedura di insolvenza è difficile ripartire fra gli organi della procedura la responsabilità per l'esercizio di tale controllo, con la conseguenza che il controllo, in pratica, non viene effettuato. Il giudice-commissario esamina le domande di insinuazione al passivo di crediti solo dal punto di vista formale e le trasmette al curatore, il quale le esamina nel merito e predispose l'elenco dei crediti. Il giudice-commissario non ha la possibilità giuridica di apportare modifiche all'elenco prima della sua approvazione, a meno che l'avente diritto non proponga un'opposizione. Nel caso di specie, l'opposizione non è stata proposta e quindi il giudice-commissario ha approvato l'elenco dei crediti ammessi al passivo.
- 14 Nel corso del procedimento dinanzi al giudice-commissario, il fallito non ha invocato il carattere abusivo delle clausole del contratto concluso con il creditore G. Il giudice-commissario non aveva quindi l'obbligo, ai sensi del diritto nazionale, di verificare il credito ammesso al passivo. Tale eccezione è stata sollevata dal legale del fallito solo dinanzi al giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi in merito alla predisposizione del piano di rimborso dei creditori o

alla cancellazione dei debiti del fallito, decisione che avrebbe concluso la procedura di insolvenza.

- 15 Occorre altresì rilevare che, come risulta dalla testimonianza del fallito, una volta prelevate le trattenute effettuate sulla sua retribuzione che confluiscono nella massa, egli conserva la disponibilità dell'importo pari a PLN 3 500, che non è sufficiente a soddisfare i suoi bisogni e quelli della sua famiglia. Le norme applicabili alla procedura di insolvenza di cui trattasi nella presente causa non autorizzano alcuna ingerenza da parte di un giudice o di un giudice-commissario nell'ammontare della suddetta trattenuta.
- 16 Ovviamente, i fondi accumulati nel corso della procedura di insolvenza sono destinati a soddisfare tutti i creditori, non solo G.; tuttavia, tenuto conto dell'ammontare degli importi acquisiti alla massa e di altre spettanze, è possibile che a breve i fondi accumulati nella massa risulteranno sufficienti a soddisfarli (oltre al credito controverso). Secondo il diritto nazionale, la retribuzione del fallito continua ad essere acquisita alla massa fallimentare e solo una volta conclusa la procedura di insolvenza a quest'ultimo verrà restituita l'eventuale eccedenza.
- 17 La Corte ha già dichiarato nella sentenza del 15 giugno 2023 nella causa C-287/22, Getin Noble Bank, che l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che ostano a una giurisprudenza nazionale secondo la quale il giudice nazionale può respingere una domanda di concessione di provvedimenti provvisori di un consumatore diretta alla sospensione, in attesa di una decisione definitiva relativa all'invalidazione del contratto di mutuo concluso da tale consumatore per il motivo che tale contratto di mutuo contiene clausole abusive, del pagamento delle rate mensili dovute in forza di detto contratto di mutuo, qualora la concessione di tali provvedimenti provvisori sia necessaria per garantire la piena efficacia di tale decisione.
- 18 Orbene, nell'ambito di una procedura di insolvenza non è prevista la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti provvisori, né su istanza, né d'ufficio.
- 19 È vero che il fallito ha la possibilità di chiedere l'esclusione di una parte della sua remunerazione dalla massa fallimentare, ciò richiederebbe tuttavia la convocazione dell'assemblea dei creditori e l'adozione di una delibera a maggioranza dei 2/3 dei voti dei creditori, con la conseguenza che senza il consenso di G. il fallito non avrebbe la possibilità di ottenere la tutela, il che rende tale mezzo giudiziario di ricorso totalmente inefficace.
- 20 Nella sentenza del 19 giugno 1990, Factortame I, C-213/89, la Corte ha sottolineato che il diritto dell'Unione richiede che possano essere adottati provvedimenti provvisori efficaci per tutelare i diritti derivanti dalla normativa dell'Unione.

- 21 Ovviamente la concessione di provvedimenti provvisori nell'ambito di una procedura di insolvenza richiederebbe un bilanciamento, ad opera del giudice, degli interessi non solo del fallito, ma anche di altri creditori partecipanti alla procedura. Secondo il giudice, la natura della procedura di insolvenza, quale esecuzione universale dei beni del debitore, osta, in linea di principio, all'adozione dei provvedimenti provvisori volti ad ottenere la riduzione dell'importo dei rimborsi effettuati dal fallito.
- 22 Tuttavia, la normativa che esclude la concessione di provvedimenti provvisori può dissuadere il fallito dal chiedere la tutela ai sensi della direttiva 93/13, o addirittura può portarlo a dichiarare di non volerla richiedere, il che impedisce di raggiungere l'obiettivo della direttiva in parola, che è quello di garantire che clausole abusive non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori.